



**RELAZIONE  
AL RENDICONTO DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2024**

**Comune di Luserna/Lusèrn**  
Provincia di Trento

## Sommario

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>1. IDENTITA' DEL COMUNE</b> .....	<b>4</b>
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI .....	4
<b>2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE</b> .....	<b>4</b>
2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA .....	4
2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE .....	6
2.3 LA GESTIONE DI CASSA .....	13
2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI .....	13
2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA .....	15
2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI .....	17
2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI .....	19
<b>3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE</b> .....	<b>20</b>
3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA .....	20
3.2 DEBITI FUORI BILANCIO.....	20
3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .....	20
3.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO.....	22
3.5 ANALISI PER INDICI .....	22
3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE .....	22
3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE .....	24
3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI .....	24
3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE .....	24
3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19 .....	26
RELENCO DEI CREDITI STRALCIATI.....	26
OSSERVAZIONI DELLA CORTE DI CONTI.....	26

## **PREMESSA**

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente, nonché le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Come noto, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

La presente relazione costituisce specificazione e lettura dei dati contenuti nel rendiconto di gestione.

# **1. IDENTITA' DEL COMUNE**

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 426, prot. n. S110/MAB del 28 marzo 2024, ai sensi dell'Art. 193 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige" è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Luserna e nominato il Commissario, Nerio Giovanazzi, al fine di garantire la regolarità amministrativa e contabile del Comune, che sta vivendo una grave mancanza di personale e un inadempimento degli atti amministrativi. Il commissario ha provveduto all'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023 nel corso dell'anno 2024, ad approvare il bilancio di previsione 2024 e 2025,

## **1.1 ORGANI ISTITUZIONALI**

Nel 2024 gli organi di governo del Comune di Luserna, eletti in data 22 settembre 2020, sono rimasti in carica fino a marzo 2024.

# **2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza: per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere; per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale ha proceduto all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

## **2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

**ENTRATA**

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% di realizzazione</b>
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	190.927,00	202.373,03	105,99
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	438.511,00	512.248,73	116,82
TITOLO 3	Entrate extratributarie	258.170,00	350.281,59	135,68
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	213.931,91	169.015,82	79,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	299.600,00	240.259,98	80,19
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>1.601.139,91</b>	<b>1.474.179,15</b>	<b>92,07</b>

## SPESA

<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Impegni</b>	<b>% di realizzazione</b>
TITOLO 1	Correnti	886.558,00	1.122.685,56	126,63
TITOLO 2	In conto capitale	213.931,91	349.009,54	163,14
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso prestiti	1.050,00	1.046,14	99,63
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	299.600,00	240.259,98	80,19
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>1.601.139,91</b>	<b>1.713.001,22</b>	<b>106,99</b>

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

## ENTRATA

TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	197.654,00	202.373,03	102,39
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	534.787,93	512.248,73	95,79
TITOLO 3	Entrate extratributarie	331.042,84	350.281,59	105,81
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	783.222,69	169.015,82	21,58
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	394.600,00	240.259,98	60,89
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.441.307,46</b>	<b>1.474.179,15</b>	<b>60,38</b>

## SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.347.367,01	1.122.685,56	83,32
TITOLO 2	In conto capitale	1.610.713,52	349.009,54	21,67
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso prestiti	1.050,00	1.046,14	99,63
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	394.600,00	240.259,98	60,89
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>3.553.730,53</b>	<b>1.713.001,22</b>	<b>48,20</b>

Il bilancio di previsione pluriennale finanziario 2024-2026 è stato approvato dal Commissario straordinario con deliberazione n. 7/C del 12.04.2024.

Con deliberazione Commissariale n. 75/C del 08.10.2024 è stata adottata la delibera di salvaguardia e assestamento ai sensi degli articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000.

In sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2024, con decisione del Commissario sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato.

Al bilancio 2024 è stato applicato avanzo di amministrazione per un totale di 1.054.693,25.

## 2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.176.728,47
RISCOSSIONI	(+)	604.436,96	1.162.135,63	1.766.572,59
PAGAMENTI	(-)	686.639,26	1.112.041,93	1.798.681,19
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.144.619,87
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.144.619,87
RESIDUI ATTIVI	(+)	801.701,32	312.043,52	1.113.744,84
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	256.690,54	600.959,29	857.649,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			23.555,31
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			228.810,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) (2)	(=)			1.148.348,94

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio:

DESCRIZIONE	2022	2023	2024
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	1.555.776,18	1.652.735,79	1.148.348,94

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

<b>RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE</b>	
<b>Gestione di competenza</b>	<b>2024</b>
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA*</b>	-€ 238.822,07
<b>Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata</b>	€ 57.729,82
<b>Fondo pluriennale vincolato di spesa</b>	€ 252.365,94
<b>SALDO FPV</b>	-€ 194.636,12
<b>Gestione dei residui</b>	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 2.953,66
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 90.643,18
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 16.760,86
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	-€ 70.928,66
<b>Riepilogo</b>	
<b>SALDO GESTIONE COMPETENZA</b>	-€ 238.822,07
<b>SALDO FPV</b>	-€ 194.636,12
<b>SALDO GESTIONE RESIDUI</b>	-€ 70.928,66
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 1.054.693,25
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 598.042,54
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024</b>	<b>€ 1.148.348,94</b>

\*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2024

Il risultato derivante dalla gestione di competenza è suddiviso secondo la provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

<b>01) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE</b>		<b>202.548,58</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	21.884,59
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>180.663,99</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	8.538,74
<b>03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>172.125,25</b>
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE</b>		<b>418.686,48</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	15.890,79
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>402.795,69</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-72.585,60
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>475.381,29</b>
SALDO PARTITE FINANZIARIE		0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>		<b>621.235,06</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		21.884,59
Risorse vincolate nel bilancio		15.890,79
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>583.459,68</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-64.046,86
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>647.506,54</b>

I principali equilibri di bilancio relativi sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale come evidenziati nelle tabelle sopra riportate.

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc. ecc.), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento che in questo caso non c'è stato.

Con il DM 19 agosto 2019, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili applicati al D.lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati aggiornati i prospetti relativi alla rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.

In particolare, per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, sono stati introdotti:

**EQUILIBRIO DELLA GESTIONE:** completa il risultato di competenza evidenziando le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio;

**EQUILIBRIO COMPLESSIVO:** oltre le quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Nei prospetti sopra evidenziati e nell'allegato al rendiconto relativo alla verifica degli equilibri, i nuovi equilibri sono evidenziati per la parte corrente e per la parte capitale.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023</b>	
<b>Parte accantonata (3)</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4)	220.410,43
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	288.499,29
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>508.909,72</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	23.245,39
Vincoli derivanti da trasferimenti	36.319,69
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>59.565,08</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale destinata agli investimenti (D)</b>	<b>87.402,82</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>996.858,17</b>

Si richiamano di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2023, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2024 e successivi.

A partire dal rendiconto 2019, il comune allega i prospetti a1) a2) a3) relativi alla composizione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato a cui si rinvia per il dettaglio circa la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo:

## FONDI VINCOLATI

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

N. CAPITOLO	TIPO_AVANZO	DESC_CAPITOLO_E	AVANZO VINCOLATO A L 31/12/2024
207040	Vincoli da leggi e principi contabili	Fondo perequativo - art. 106 DL 34/2020	10.281,61
405280	Vincoli da leggi e principi contabili	SANZIONI URBANISTICHE	12.934,51
1250	Vincoli da trasferimenti	FONDO SOSTEGNO ATTIVITÀ ECONOMICHE - CONTRIBUTO AREE INTERNE	8.184,80
207030	Vincoli da trasferimenti	Trasferimenti correnti da P.A.T per Covid19e per energia elettrica e gas	2.106,03
207031	Vincoli da trasferimenti	trasferimenti correnti per covid-19 - 2020 polizia locale	-
207032	Vincoli da trasferimenti	trasferimento covid-19 - centri estivi	299,86
405270	Vincoli da leggi e principi contabili	ONERI DI URBANIZZAZIONE	12.492,85
402050	Vincoli da trasferimenti	Contributo del Ministero dello Sviluppo Economico art. 30 del DL 34/2019 (Decreto crescita) - L. di conversione n.58/19	25.000,00

## FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal

vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

L'avanzo accantonato è così composto:

DESC_TIPO_AVANZO	ACCANTONAMENTO	IMPORTO
Fondo crediti dubbia esigibilità	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	84.614,18
Altri accantonamenti	Fondo Garanzia Crediti Commerciali	107.506,75
Altri accantonamenti	Fondo rischi passività potenziali	50.000,00
Altri accantonamenti	ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI DI RUOLO	41.463,00
Altri accantonamenti	Fondo indennità di fine mandato	6.930,00
Fondo perdite società partecipate	Fondo accantonamento perdite società partecipate	560,00

#### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2020. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della

determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma;

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna hanno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Il metodo prescelto è quello relativo alla media semplice, accantonando l'importo che deriva dal calcolo pari ad euro 84.614,18 euro.

### **Fondo perdite società partecipate**

Nell'esercizio 2022 l'Azienda per il turismo Alpe Cimbra Folgaria Lavarone Luserna Vigolana S. cons. p. A. ha chiuso con una perdita di esercizio pari a 21.460,00. Nell'esercizio 2023 l'ente ha chiuso con utile di 24.090.

Si è ritenuto in via prudenziale di mantenere l'accantonamento di euro 560,00 pari alla perdita moltiplicata alla quota di partecipazione del comune (2,567%).

### **Altri accantonamenti**

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

- a) **fondo contenzioso** sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011): non risultano contenziosi in corso; pertanto, non sono stati effettuati accantonamenti;
- b) **Il fondo passività potenziali**: nel corso del 2024 sono stati applicati al bilancio tutti gli accantonamenti del fondo passività potenziali e sostenute le spese per le quali erano stati effettuati. Si è ritenuto in via prudenziale di mantenere un accantonamento al fondo di 50.000 in considerazione che potrebbero esserci ulteriori spese arretrate da sostenere.

c) **accantonamenti per indennità fine mandato** per € 6.930,00 sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs.118/2011);

d) non sono stati previsti accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della legge 147/2013 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati in quanto non risultano enti che hanno chiuso in perdita;

e) **Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

L'art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019. ha previsto che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi) devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere previsto per un importo pari al 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente. Considerato i ritardi nei pagamenti e lo stock del debito residuo, l'ente ha proceduto ad effettuare l'accantonamento massimo, pari al 5% delle spese previste le macroaggregato 1.03 pari a ( 757.279,60, \*0,05 = 37.863,98). L'importo, sommato agli importi accantonati negli anni precedenti, stanziava un fondo di garanzia debiti commerciali pari a 107.506,75.

e) **fondo accantonamento TFR** – il fondo accantonato è pari a 41.463,00;

## 2.3 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotta la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.lgs. 267/2000 e del D.lgs. 118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<b>FONDO DI CASSA al 1° gennaio 2023</b>				<b>1.176.728,47</b>
Riscossioni	+	604.436,96	1.162.135,63	1.766.572,59
Pagamenti	-	686.639,26	1.112.041,93	1.798.681,19
<b>FONDO DI CASSA risultante</b>				<b>1.144.619,87</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
<b>FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2023</b>				<b>1.144.619,87</b>

Nel 2024 l'ente non ha ricorso ad anticipazione di cassa.

## 2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili l'ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2024, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 228 del D.lgs. 267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Titolo	Descrizione	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35.522,09	6.202,07	0,00	2.119,86	0,00	2.065,89	45.909,91
2	Trasferimenti correnti	62.937,52	5.145,00	134.086,56	147.576,54	0,00	0,00	349.745,62
3	Entrate extratributarie	95.968,38	17.950,36	17.233,66	4.632,21	13.742,06	3.582,94	153.109,61
4	Entrate in conto capitale	92.267,19	135.654,58	54.961,79	54.368,45	41.553,90	140.696,58	519.502,49
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	25.348,34	18.103,75	2.025,12	0,00	0,00	0,00	45.477,21
<b>Totale Generale</b>		<b>312.043,52</b>	<b>183.055,76</b>	<b>208.307,13</b>	<b>208.697,06</b>	<b>55.295,96</b>	<b>146.345,41</b>	<b>1.113.744,84</b>

Titolo	Descrizione	2024	2023	2022	2021	2020	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	419.138,46	34.290,85	19.751,59	5.750,56	46.592,70	128.325,90	653.850,06
2	Spese in conto capitale	130.357,24	6.594,42	2.659,46	0,00	9.707,81	0,00	149.318,93
7	Spese per conto terzi e partite di giro	51.463,59	387,25	525,00	2.000,00	105,00	0,00	54.480,84
<b>Totale Generale</b>		<b>600.959,29</b>	<b>41.272,52</b>	<b>22.936,05</b>	<b>7.750,56</b>	<b>56.405,51</b>	<b>128.325,90</b>	<b>857.649,83</b>

Si riportano in questa sezione le ragioni della persistenza dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

ANNO ACCERTAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	OGGETTO	RESTA DA RISCOUTERE	RAGIONI DELLA SUSSITENZA
2018	14	Budget – fondo investimenti dei comuni	2.200,00	Budget provinciale erogabile di cassa a fabbisogno – credito sussistente
2018	15	Budget – fondo investimenti dei comuni	185,10	Budget provinciale erogabile di cassa a fabbisogno – credito sussistente
2018	37	Sistemazione muro Tezze	35.743,88	Contributo PAT per realizzazione Muro Tezzle. Presentata rendicontazione in attesa di esito da parte della PAT
2018	81	canoni depurazione ruolo anno 2018	3.582,94	Crediti sussistenti la cui riscossione è affidata a Trentino riscossioni
2019	7	Sistemazione muro Tezze	54.029,99	Contributo PAT per realizzazione Muro Tezzle. Presentata rendicontazione in attesa di esito da parte della PAT
2019	9	Budget – fondo investimenti dei comuni	30.000	Budget provinciale erogabile di cassa a fabbisogno – credito sussistente
2019	27	Budget – fondo investimenti dei comuni	30,00	Budget provinciale erogabile di cassa a fabbisogno – credito sussistente
2019	29	Budget – fondo investimenti dei comuni	1.133,96	Budget provinciale erogabile di cassa a fabbisogno – credito sussistente

2019	48	ruolo tari 2019	2.065,89	Crediti sussistenti la cui riscossione è affidata a Trentino riscossioni
2019	51	contributo decreto direttoriale 14 maggio 2019 efficientamento energetico	17.373,65	Fondi statali a rendicontazione erogabili per il tramite della PAT.

## 2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la re-imputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 01/01/2024 è pari a:

FPV	2024
FPV – parte corrente	€ 5.262,25
FPV – parte capitale	€ 52.467,57

## IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- b) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

<b>FPV</b>	<b>2024</b>
FPV – parte corrente	€ 23.555,31
FPV – parte capitale	€ 228.810,63

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

## 2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti incontro capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2022.

### ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nel 2024 il saldo positivo di parte corrente non è stato destinato a spese di investimento.

### INDEBITAMENTO

Nel corso del 2024 l'ente non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento.

### QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO e relativa destinazione



## 2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti inc/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Per quanto riguarda le entrate e le spese in conto capitale, risultano tutte non ricorrenti. Di seguito si riporta l'elenco delle entrate e delle spese correnti non ricorrenti:

<b>ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI</b>			
<b>N. CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PDCF</b>	<b>ACCERTAMENTI</b>
PDCF	Imposta Immobiliare Semplice - I.M.I.S. - da attività di liquidazione e accertamento anni pregressi	1.01.01.06.002	6.727,78
2601	PNC - contributo ANPR digitalizzazione liste elettorali	2.01.01.01.003	1.683,60
2020301	Contributo Regione per iniziative conservazione comunità Cimbra - pendolarismo scolastico trasporto alunni - annualità precedenti	2.01.01.02.001	12.494,43
309001	Proventi servizio idrico - anni precedenti	3.01.01.01.004	23.761,10
302131	Canoni di concessione - anni precedenti spesa non ricorrente	3.01.03.01.003	3.738,87
302030	Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge	3.02.02.01.999	68,54
302031	Sanzioni codice della strada	3.02.02.01.002	1.123,52
302032	Rimborso a seguito della Sentenza della Corte dei Conti 27/2024 dd. 16/10/2024	3.02.02.02.001	10.871,61
304020	Rimborso spese consultazioni elettorali	3.05.02.03.002	3.177,00
			<b>63.646,45</b>

## **SPESE CORRENTI NON RICORRENTI**

<b>N. CAP.</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>PDCF</b>	<b>TOT. IMPEGNI</b>
101090	Spese per concorsi	1.03.02.01.002	701,92
1013060	Compenso commissario ad acta	1.03.02.11.999	8.991,96
1021081	SEGRETARIO A SCAVALCO	1.01.01.01.006	19.400,00
1023020	Spese per pubblicazioni	1.03.02.16.001	805,20
1031990	trasferimento per convenzione servizio finanziario	1.04.01.02.000	425,35
1032000	SPESE PER PERSONALE ASSUNTO TRAMITE AGENZIA INTERINALE	1.03.02.12.000	20.040,00
1037001	INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA REGOLARIZZAZIONE BILANCI ANNO 2022 E 2023	1.03.02.11.999	15.000,00
1037022	Sanzioni e interessi su adempimenti fiscali e ritardati pagamenti	1.07.06.02.999	1.878,24
1042030	Spese per censimenti e statistiche	1.03.02.11.999	2.500,00
1043020	Spese per consultazioni elettorali	1.03.02.99.004	690,00
1073011	Iva a debito - anni precedenti spese non ricorrenti	1.10.03.01.001	52.646,66
1077030	Restituzione trasferimenti covid-19 (fondone art. 106 Dl 34/2020 e ristori specifici di spesa)	1.09.99.02.000	4.129,21
1093021	Concorso nelle spese consortili per la gestione dell'acquedotto comunale anni precedenti - spesa non ricorrente	1.03.02.99.999	100.761,10
1103002	TARI per immobili comunali ARRETRATI (spesa non ricorrente	1.02.01.06.000	3.850,00
		spese non ricorrenti	231.819,64
		entrate non ricorrenti	63.646,45
		saldo	168.173,19

### **3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE**

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

#### **3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Dalla documentazione consultata (provvedimenti, impegni ecc) non risulta siano state assunte spese di rappresentanza.

#### **3.2 DEBITI FUORI BILANCIO**

Nel corso del 2024 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio

#### **3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige stabilisce, all'articolo 79, comma 3, che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con

riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali”.

Il combinato disposto dell’art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (nazionale) e dell’art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 “Legge di stabilità provinciale 2016”, che in sostituzione del patto di stabilità introduce, a partire dall’esercizio 2016, un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo, calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibri dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali",

L’art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1-bis specifica che, per gli anni 2017 – 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Successivamente la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l’avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica stabilendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, la circolare n. 5 del 09/03/2020 ha stabilito che l’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito. Il comune non ha assunto nuovo indebitamento nel corso del 2023.

### **3.4 RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA CORRENTE**

Con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale 2020, per gli anni 2020-2024, le parti avevano concordato di proseguire l’azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare, hanno proposto di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell’esercizio 2019 l’obiettivo di riduzione della spesa.

Con l’integrazione al Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data

13 luglio 2020, le parti hanno concordato di sospendere per l'esercizio 2020 l'obiettivo di qualificazione della spesa per i comuni trentini, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilanci comunali sia in termini di minori entrate che di maggiori spese. Alla luce del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, tenuto conto dei rilevanti riflessi finanziari che tale emergenza genera sia sulle entrate, in termini di minor gettito, sia sull'andamento delle spese e considerato altresì che le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo l'equilibrio di bilancio, le parti hanno concordato, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, di proseguire la sospensione anche per il 2021 dell'obiettivo di qualificazione della spesa e nello specifico quindi hanno stabilito di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1 come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024. Per l'esercizio 2024 il protocollo di intesa non ha previsto specifici obiettivi di riqualificazione delle spese.

### 3.5 ANALISI PER INDICI

Al rendiconto è allegato il piano degli indicatori e dei risultanti attesi del bilancio che permette di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Per quanto concerne i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L, come da allegato al rendiconto, si evidenzia che l'ente non risulta essere in condizione di ente strutturalmente deficitario.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

### Indice di tempestività dei pagamenti

Il comune nel corso del 2024 ha proceduto all'accreditamento alla Piattaforma Crediti Commerciali e ad una parziale bonifica dei dati presenti in piattaforma.

Negli esercizi

### 3.6 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente al 31/12/2024:

Denominazione	Partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione
Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa	Diretta	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali	0,54
Trentino Digitale S.p.A.	Diretta	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico	0,001400

Trentino Riscossioni S.p.A.	Diretta	produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate	0,003000
Trentino Trasporti S.p.A.	Diretta	realizzare sistemi di mobilità e servizi di trasporto che concretizzano le politiche pubbliche di mobilità sul territorio	0,000030
Azienda per il Turismo Altopiano degli Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna Soc. consortile per Azioni	Diretta	costruzione e gestione di strutture e infrastrutture utili alla promozione ed all'incremento del turismo e dello sport, agenzia di viaggi e turismo	2,5670
AmAmbiente Spa	Diretta	Gestione ciclo idrico, igiene ambientale, illuminazione pubblica, energie rinnovabili e servizi funebri.	0,00002

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di partecipazione pubblica” ed in particolare l’art. 4, comma 2, lett. a) il quale prevede che

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (omissis)”;

### **Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175)**

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, entro il 23 marzo 2017, l'approvazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni), la trasmissione dell'esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate, la trasmissione del provvedimento di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria è prevista l'alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione di cui sopra, qualora le società non soddisfino specifici requisiti.

Peraltra, sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento” e di cui all’art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, con l’art. 7 della

L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 introduce Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è stato integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, tra l'altro, proroga al 30 settembre 2017 il termine per effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute. L'ultima ricognizione è effettuata con Delibera del Consiglio comunale n. 31 dd. 31/12/2021

### 3.7 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenza analitica delle eventuali discordanze.

Organismo partecipato	Debito del Comune comunicato dalla Società	Debito del Comune conservato nei residui passivi del conto del bilancio	Credito del Comune comunicato dalla Società	Credito del Comune conservato nei residui attivi del conto del bilancio	Note
Consorzio dei Comuni Trentini - Società cooperativa	2.715,63	2.715,63	0,00	0,00	Prot. 1005 dd. 24/03/2025
Trentino Digitale S.p.A.	3.970,49	3.970,49	237,50	237,50	Il Credito del comune non è a residui ma verrà accertato nel 2025 in quanto non era conosciuto fino al 31/03/2025. Prot. 1146 dd. 31/03/2025
Trentino Riscossioni S.p.A.	1.317,66	1.317,66	2.117,69	2.117,69	
Azienda per il Turismo Altopiano degli Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna Soc. consortile per Azioni	0,00	0,00	0,00	0,00	Prot. 1347 dd. 09/04/2024
Trentino Trasporti S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	Prot. 949 dd. 18/03/2025
Amambiente SPA	16.844,66	16.844,66	0,00	0,00	Prot. 1212 dd. 02/04/2025

### 3.8 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### 3.9 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi allarealizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

### **3.10 PROSPETTO CERTIFICAZIONE COVID 19**

Con successivi provvedimenti della Giunta Provinciale adottati nel corso del 2020 sono state assegnate ai comuni trentini le risorse relative fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all' articolo 106 del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020.

Come previsto dalla normativa vigente, tali risorse sono state oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che ha sostituito integralmente il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 e i relativi allegati).

I comuni con provvedimenti della Giunta Provinciale nel corso del 2021-2022 hanno ricevuto ulteriori risorse.

Le risorse non utilizzate nel 2020 (e quindi confluite nell'avanzo vincolato 2020) e le risorse 2021-2022 sono oggetto di certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle disposizioni definite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno n. 273932 del 28 ottobre 2021 concernente la certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

#### **Conciliazione con l'avanzo vincolato allegato A/2**

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 487 del 12/04/2024 sono stati approvati i criteri e le modalità delle regolazioni finanziarie dei fondi di cui all'art. 106 D.L. 34 del 2020 e dei ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni COVID 19 del triennio 2020-2021-2022. I comuni sono tenuti a restituire negli esercizi dal 2024 al 2027 le somme non utilizzate che il Comune ha interamente vincolato in anticipo. Il Comune ha provveduto con il rendiconto 2022 ad adeguare l'avanzo vincolato con gli importi che è tenuto a restituire:

- nei vincoli da legge € 13.708,82
- nei vincoli da trasferimenti € 2.835,00

Nel corso del 2024 è stata restituita la prima rata e la quota residua è in anticipo vincolato.

### **ELENCO DEI CREDITI STRALCIATI**

Non sono stati stralciati crediti dal conto del bilancio.

### **OSSERVAZIONI CORTE DEI CONTI**

In riferimento alle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Trentino – Alto Adige con deliberazione n. 11/2025 si segnala quanto segue:

- il bilancio di previsione 2025 e il rendiconto 2024 sono stati approvati nei termini di legge;
- gli equilibri 2024 sono positivi: l'ente ha applicato avanzo accantonato e libero al bilancio di previsione 2024 per sostenere arretrati e passività pregresse;
- nei primi mesi del 2025 l'ente ha iniziato una bonifica sulla piattaforma crediti commerciali attualmente in corso; nell'esercizio 2024 l'ente ha effettuato diversi pagamenti di arretrati. Gli indicatori del primo trimestre 2025 risultano rispettosi dei tempi di pagamento.
- l'ente compilerà la tabella n. 48 del questionario riferito al rendiconto 2024 seguendo le indicazioni fornite nella deliberazione;

- in riferimento alle passività pregresse sono stati fatti approfondimenti ma, considerato che le spese riguardavano la regolarizzazione di oneri obbligatori (fiscali) e accordi/convenzioni con un'altra pubblica amministrazione, non si è ritenuto riguardassero le fattispecie dei debiti fuori bilancio;
- nel 2024 non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere né riconosciuti. In particolare, con specifico riferimento ai rapporti debitori in essere con il Comune di Folgaria relativamente alla gestione del servizio idrico in forma associata con i Comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna e Terragnolo si ritiene non possano essere rilevati debiti fuori bilancio trattandosi di rapporti derivanti da appositi accordi convenzionali. Si è infatti tuttora in attesa di formali comunicazioni e precise quantificazioni da parte dell'Ente capofila Folgaria per poter definire le pendenze arretrate di competenza di questo Comune. Tuttavia, pur in assenza di tale documentazione, in sede di bilancio di previsione 2025 e precedenti sono stati previsti e impegnati appositi stanziamenti in bilancio, trattandosi di spese correnti ripetitive.
- tutti i valori della tabella dei parametri deficitari 2024 risultano negativi;

L'ente proseguirà nel corso del 2025 con il monitoraggio delle posizioni creditorie per le entrate tributarie ed extratributarie.

Continuerà l'analisi e bonifica della PCC per completare lo smaltimento di arretrati e ad effettuare una ricognizione della cassa vincolata.